



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

M.I. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ε

I.N.A.I.L. - DIREZIONE REGIONALE LAZIO





Il Ministero dell'istruzione - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di seguito denominato USR Lazio, con sede legale in via Frangipane, 41 00184 Roma, codice fiscale n. 97248840585, rappresentato dal direttore generale dott. Rocco Pinneri

e

l'INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali - Direzione Regionale per il Lazio, con sede in Via Nomentana, 74 00137 Roma, di seguito denominato D.R. Lazio, rappresentato dal Dott. Domenico Cosimo Damiano Princigalli, in qualità di Direttore Regionale,

di seguito denominati le "Parti",

VISTI

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'Articolo 21 che, sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- i regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn 88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti tecnici e dei Licei;
- Il d.lgs 78/2010 convertito nella legge 122/2010 del 30 luglio 2010 che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h), del d.lgs. 81/2008;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012";
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";





- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il decreto ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, con il quale sono definite le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

PREMESSO CHE

- l'INAIL è un Ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'Art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- il d.lgs del 9 aprile 2008, n. 81 recante "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" agli Artt. 9 e 10 del D.lgs.81/2008 assegna all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025", adottato con Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020, è strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio;
- il Piano regionale della prevenzione 2021/2025 approvato con Delibera di G.R 970/2021, ai sensi dell'Intesa del 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il "Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025 e ss.mm.ii rappresenta il principale strumento di programmazione di interventi intersettoriali di promozione della salute e prevenzione.
- le Linee di indirizzo Operative per la Prevenzione 2021 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività, in campo prevenzionale, lo sviluppo di politiche di prevenzione che si basino e convergano saldamente sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
- in data 26 maggio 2022 è stato stipulato un protocollo di intesa tra Ministero dell'istruzione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro e Inail in materia di salute e sicurezza sul lavoro;





CONSIDERATO CHE

l'USR Lazio:

- promuove la realizzazione di attività volte ad incrementare l'azione educativa e progettuale delle istituzioni scolastiche del territorio;
- collabora, nell'ambito delle proprie competenze e del proprio ambito territoriale, al potenziamento dell'offerta formativa;
- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative per l'acquisizione di competenze professionali e trasversali, promuovendo i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento previsti dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico anche attraverso forme di partenariato con Enti pubblici;

la D.R. Lazio:

- realizza la tutela integrata del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche tramite attività di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza;
- promuove la cultura della salute e sicurezza presso le giovani generazioni;
- promuove sinergie con il sistema scolastico regionale contribuendo, attraverso la sua attività di promozione, alla diffusione ed alla valorizzazione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

PRESO ATTO CHE

le Parti, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle istituzioni scolastiche, relativamente al PTOF, intendono attivare le opportune procedure per la programmazione di interventi di promozione di percorsi di educazione alla salute e alla sicurezza;





SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità)

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di iniziative di promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel mondo della scuola.

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto delle scelte di autonomia delle singole istituzioni scolastiche, intendono realizzare, in sinergia, interventi sistematici di coinvolgimento degli studenti, dei docenti, dei dirigenti scolastici, atti a sostenere l'incremento della cultura della salute e della sicurezza.

Articolo 2

(Oggetto della collaborazione)

Le Parti collaboreranno nella realizzazione di iniziative congiunte di informazione e sensibilizzazione per promuovere, diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

Le Parti potranno, ove necessario, valutare, di volta in volta, l'eventuale coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti e Istituzioni pubbliche, in considerazione delle specificità delle rispettive competenze.

Articolo 3

(Modalità di attuazione e Comitato di coordinamento)

Le modalità ed i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) di cui al successivo Articolo 5 nel rispetto del presente Protocollo di Intesa e conterranno il Regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle eventuali risorse professionali e/o strumentali da coinvolgere sulla base di un principio di compartecipazione.

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo di Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è costituito un Comitato di coordinamento del quale fanno parte

n. 3 (tre) rappresentanti dell'USR Lazio e n. 3 (tre) rappresentanti della DR. Lazio.

Il Comitato di coordinamento curerà in particolare:

- la definizione di Accordi attuativi volti a definire nel dettaglio il contenuto delle attività di cui al precedente Articolo 2;
- il monitoraggio dell'efficacia dei singoli interventi in termini di crescita delle competenze acquisite dagli studenti attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia degli interventi;

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.





Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo presso gli Uffici di rispettiva competenza.

Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti che fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

Articolo 4 (Impegni delle Parti)

Per la realizzazione delle azioni previste all'Art.2, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, le Parti si impegnano a:

- attuare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione istituzionale al fine di realizzare gli obiettivi indicati nell'Articolo 2;
- favorire lo scambio di dati e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- rendere disponibili le risorse umane necessarie all'attuazione del presente Protocollo di Intesa;
- definire e condividere specifici progetti attuativi del presente Protocollo di Intesa, determinandone, di volta in volta, contenuti ed operatività;
- attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti, ai docenti e all'opinione pubblica
- dare massima diffusione al presente protocollo presso gli uffici di rispettiva competenza.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo Articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

Il presente Protocollo di Intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.

Articolo 5 (Accordi attuativi)

Ciascun Accordo attuativo dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo di Intesa;





- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

Articolo 6

(Proprietà intellettuale)

Con il presente Protocollo di Intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui agli Artt. 5 e 6.

L'USR Lazio e la D.R. Lazio, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del Protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in Internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Articolo 7

(Tutela dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, il logo di Inail e di USR Lazio saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.

L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'Articolo 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito Internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 8

(Trattamento dei dati)

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente Atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., integrato con le modifiche





introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20156/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Articolo 9

(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 10 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.

Articolo 11

(Foro competente)

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo di Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

La data di sottoscrizione si intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Roma,

INAIL
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Domenico Cosimo Damiano Princigalli

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Rocco Pinneri